



Città di Bellinzona

Variante di Piano regolatore

Quartieri di Bellinzona, Camorino,
Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno,
Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo,
Preonzo, Sant'Antonio e Sementina

Norme d'attuazione del piano regolatore

Antenne di telefonia mobile

Rapporto di pianificazione

Per approvazione C.d.S. (art. 29 LST)

**ATTO DI PUBBLICAZIONE
DAL 14 GIUGNO AL 13 LUGLIO 2021**

giugno 2021

Sommario

Premessa	3
Esito dell'esame preliminare (EP) e informazione pubblica	3
Proposta pianificatoria	4

Premessa

In data 23 gennaio 2015 è entrata in vigore una modifica del Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale (RLst). In particolare il nuovo articolo 30 cpv. 1 cifra 8 RLst prevede che il regolamento edilizio definisca le condizioni per l'ubicazione e la costruzione di antenne di telefonia mobile, al fine di (uniche possibili competenze residue a livello comunale):

- tutelare il carattere, la qualità e l'attrattiva in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile
- garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.

La modifica comprende pure delle nuove condizioni transitorie (art. 117 RLst), che assegnano ai Comuni un termine di 10 anni per adottare nelle NAPR le disposizioni indicate all'art. 30 cpv. 1 cifra 8.

Con la variante in esame, si propone un nuovo articolo, analogo per i PR di tutti i quartieri, che definisce le condizioni per l'ubicazione e la costruzione di antenne di telefonia mobile sul territorio del nuovo Comune di Bellinzona.

La norma segue le Linee Guida Cantonali del febbraio 2016 *Antenne per la telefonia mobile*, a cui si rimanda per maggiori spiegazioni sul tema, con particolare riferimento ai limitati margini legislativi a disposizione del Comune.

Esito dell'esame preliminare (EP) e informazione pubblica

Con preavviso del 4 marzo 2020 il DT ha formulato le proprie considerazioni, concordando con la proposta municipale e formulando delle raccomandazioni.

In particolare è stato rilevato che una formulazione di un articolo normativo unico valido per tutto il Comune non si addice all'attuale distinzione che vi è tra i diversi Quartieri in termini di numero e tipo di zone. Riconoscendo la volontà di far convergere in futuro le norme in un unico Regolamento edilizio, viene chiesta l'introduzione di un capoverso che spieghi la situazione e metta in relazione la norma con la pianificazione dell'intero territorio comunale; inoltre si chiede, per coerenza, di aggiornare con i nuovi capoversi anche la norma già in vigore nel PR del quartiere di Bellinzona.

La documentazione è stata pubblicata per informazione dal 18 maggio al 16 giugno 2020 ai sensi dell'art. 26 della Legge sullo sviluppo territoriale (LST) e degli articoli 6 e 7 del rispettivo Regolamento. Nei termini di legge sono pervenute osservazioni da parte di un privato cittadino (con la richiesta di trovare una nuova posizione per la posa di un'antenna autorizzata a suo tempo con licenza edilizia ora cresciuta in giudicato dopo decisione del Tribunale federale), da parte di un Comune confinante (con la richiesta di considerare anche le zone sensibili dei comuni limitrofi, laddove queste confinino con zone meno sensibili del Comune di Bellinzona) e da parte delle compagnie operatrici di telefonia mobile (che contestano le modifiche in oggetto e il modello a cascata proposto dal Cantone).

Di quelle osservazioni che sono state ritenute pertinenti è stato tenuto conto nella formulazione finale della proposta pianificatoria che tiene conto anche dell'esito dell'esame preliminare cantonale.

Proposta pianificatoria

Come indicato, la variante in oggetto consiste nell'istituzione di un articolo normativo che definisca le condizioni per l'ubicazione e la costruzione di antenne di telefonia mobile sul territorio del nuovo Comune di Bellinzona.

Per il quartiere di Bellinzona è già in vigore dal 3 maggio 2017 l'art. 19 ter delle Norme d'attuazione del piano regolatore, che si intende ora estendere agli altri quartieri.

Vista l'osservazione da parte del DT nell'ambito dell'Esame preliminare, è proposta l'aggiunta del nuovo cpv. 3 anche alle NAPR del quartiere di Bellinzona, che chiarisce l'applicazione della norma anche per quei quartieri che non dispongono di zone con priorità alta, rispettivamente, come richiesto dal Comune vicino, la modifica del cpv. 2 in modo da considerare la presenza di locali sensibili anche tra Comuni vicini (ma vale anche tra differenti quartieri del Comune di Bellinzona), con una visione territoriale organica.

Si rileva che le diciture delle zone di cui al cpv. 2 sono formulate in modo differente e più generico rispetto a quelle definite dai vari Piani delle zone dei singoli quartieri. La scelta è motivata dall'aver una nuova norma univoca per tutti i quartieri, ritenuto che risulta in ogni caso facilmente deducibile il fattore di priorità per ogni specifica zona di PR. Ciò anche in vista poi, in futuro, dell'uniformazione delle regole pianificatorie dei PR del nuovo Comune.

Il nuovo articolo è inserito all'interno degli ancora singoli Piani regolatori dei differenti quartieri come segue:

Quartiere	Documento	Articolo
Bellinzona	Norme di attuazione del piano regolatore	19 ter (modifica)
Camorino	Norme di attuazione	19
Claro	Norme di attuazione del piano regolatore	16 ter
Giubiasco	Norme di attuazione del piano regolatore	26 bis
Gnosca	Norme di attuazione	12 bis
Gorduno	Norme	18 bis
Gudo	Norme di attuazione	14 bis
Moleno	Norme di attuazione	13 bis
Monte Carasso	Norme di attuazione del piano regolatore	11 a
Pianezzo	Norme di attuazione	13 bis
Preonzo	Norme di attuazione	14 bis
Sant'Antonio	Norme di attuazione	9 bis
Sementina	Norme di attuazione	15 bis

Di seguito è indicato il nuovo articolo, con sottolineate e in rosso le modifiche rispetto all'art, 19 ter delle Norme d'attuazione del Piano regolatore del quartiere di Bellinzona, già in vigore:

Antenne di telefonia mobile

Per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività delle zone destinate in particolare all'abitazione e per garantire un adeguato inserimento nel contesto territoriale in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio, l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile devono sottostare alle seguenti disposizioni;

1. Le antenne per la telefonia mobile finalizzate a coprire il territorio comunale o ampie porzioni di esso vanno ubicate prioritariamente dove sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro.
2. In ogni caso le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:
 - 1 priorità: zone per il lavoro;
 - 2 priorità: zone per scopi pubblici nelle quali sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro;
 - 3 priorità: zone miste;
 4. priorità: zone destinate prevalentemente all'abitazione;
 - 5 priorità: zone destinate esclusivamente all'abitazione;
 - 6 priorità: nuclei e comparti speciali;
 - 7 priorità: zone per scopi pubblici nelle quali non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro;
 - 8 priorità: aree delimitate dal raggio di 100 metri da locali, anche nei quartieri o nei Comuni limitrofi, dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati).
3. Nei casi in cui il Piano regolatore non preveda determinate zone con priorità più alta, per la scelta dell'ubicazione si deve passare alla successiva zona in base all'elenco di cui al cpv. 2.
4. I gestori delle antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta.
5. Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.
6. Sono percepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.
7. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.

Per il Municipio

Il Sindaco

Mario Branda

Il Segretario

Philippe Bernasconi

Servizio pianificazione

Il responsabile

Angelo Schillizzi